



## Comparto Sicurezza/Difesa

convocazione per incontro ripresa procedure negoziali. Triennio 2019-2022  
definizione accordo sindacale e provvedimenti di concertazione

**presupposti concreti per l'attivazione della procedura di dissenso**

Il COCER Carabinieri, in occasione di precedenti inviti della Funzione Pubblica ha, tra l'altro, lamentato ed espresso riserve sul pieno riconoscimento della specificità del Comparto Difesa/Sicurezza ed alla mancata negoziazione sul contenuto della norma applicativa della Legge di bilancio.

Visto l'articolo 87 della Costituzione.

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)

Viste le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), e all'articolo 7 del decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

Mi chiedo, visto che nel COCER Carabinieri ci sono delegati che:

- 1) **appartengono e sono dirigenti di vertice anche nei sindacati militari;**
- 2) sono alla costante ricerca di quelle condizioni minime per poter esercitare concretamente la propria funzione rappresentativa, ovvero essere ascoltati dai vertici di F.A. perseguendo l'obiettivo di partecipare a tutte le fasi della contrattazione; di rappresentare, promuovere, tutelare in ogni sede, anche giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali dei Carabinieri di ogni ruolo e categoria. Attività che rientra tra le finalità dei sodalizi.
- 3) hanno bisogno e rivendicano la possibilità di svolgere la loro regolare e ordinata attività in un quadro giuridico omogeneo e coerente;

- 4) si lamentano, giustamente, per le criticità che limitano di fatto il pieno esercizio dell'attività di rappresentanza sindacale chiedendo un mirato intervento legislativo al Ministro della Difesa alla luce dell'intervento costituzionale che li ha ammessi e rientrano nel quadro normativo ed anche le correlate disposizioni ministeriali con possibilità di essere ascoltate dalle Amministrazioni di riferimento a livello Comando Generale/Segretariato Generale della Difesa, sulle materie di interesse.

A questi delegati (*con doppio "legittimo" cappello*) va indirizzato un doveroso appello affinché si adoperino in modo che siano finalmente approvate ed applicate le direttive già emanate a garanzia della capacità di poter rappresentare, promuovere, tutelare in ogni sede, anche giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali dei Carabinieri di ogni ruolo e categoria.

Consapevoli della loro forza numerica e del fatto che, **se lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare non sarà concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;**

- 4) Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
- 6) Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.